

Bruxelles, 6 maggio 2026
(OR. en)

8822/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0092 (NLE)

VISA 48
MIGR 118
RELEX 587
COAFR 114
COMIX 103
CH
IS
LI
NO

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia - Adozione

1. Il 20 aprile 2026 la Commissione ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia¹.
2. In varie occasioni durante le riunioni del gruppo "Integrazione, migrazione ed espulsione" (Espulsione), compresa la riunione del 16 aprile 2026, gli Stati membri hanno valutato che la cooperazione dell'Etiopia in materia di riammissione è aumentata in modo sostanziale e sostenibile e hanno invitato la Commissione a presentare la proposta di abrogazione delle misure restrittive in materia di visti in oggetto.

¹ Doc. 8372/26.

3. Nella riunione del gruppo "Visti" del 4 maggio 2026, a seguito della presentazione da parte della Commissione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio in oggetto, le delegazioni hanno approvato la proposta.
4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
5. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
6. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione di esecuzione in oggetto, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8648/26.

La decisione di esecuzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.
